

**STATUTO**

**ENTE BILATERALE**

**NAZIONALE**

**DELLE**

**LIBERE PROFESSIONI E DEL**

**SETTORE PRIVATO**

**in sigla "E.BI.L.P."**

## Sommario

Articolo 1 (Costituzione) .....	pag 3
Articolo 2 (Sede e durata) .....	3
Articolo 3 (Soci) .....	3
Articolo 4 (Iscritti) .....	4
Articolo 5 (Scopi e finalità) .....	4
Articolo 6 (Articolazione dell'Ente).....	7
Articolo 7 (Strumenti e articolazione) .....	8
Articolo 8 (Finanziamento).....	8
Articolo 9 (Organi dell'Ente).....	8
Articolo 10 (L'Assemblea dei Soci) .....	9
Articolo 11 (Il Comitato Esecutivo) .....	11
Articolo 12 (La Presidenza) .....	11
Articolo 13 (Il Collegio dei Revisori dei Conti) .....	12
Articolo 14 (Finanziamento).....	13
Articolo 15 (Il Patrimonio).....	13
Articolo 16 (Esercizio Sociale) .....	14
Articolo 17 (Scioglimento – Cessazione) .....	14
Articolo 18 (Regolamento di funzionamento).....	14
Articolo 19 (Disposizioni finali) .....	15
Articolo 20 (Rinvio alle leggi) .....	15

## **Art. 1**

### **(Costituzione)**

La sottoelencata organizzazione nazionale dei datori di lavoro:

- F.I.S.A.P.I. - “Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali” in sigla “ Feder-Professioni-Intellettuali”, che opera nel mondo delle libere professioni o professioni intellettuali, sia riconosciute (c.d. protette) che non organizzate di cui alla L. 4/13, con sede in Roma, Via Cipro, 77; codice fiscale 97775500586;

e le sottoelencate organizzazioni nazionali dei lavoratori:

- CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.P. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Studi Professionali, con sede in Salerno via Benvenuto Grafeo 14; codice fiscale 97575180589;
- CONF.S.A.L. Confederazione Generale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 60, codice fiscale 97279170589;

costituiscono l'Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato, in sigla E.BI.L.P. al quale possono rimandare diversi C.C.N.L. purché stipulati anche dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori già menzionate. Il prosieguo si reputa come ente bilaterale aggregato ai C.C.N.L. F.I.S.A.P.I. - F.I.S.A.L.P.-CONF.S.A.L.- CONF.S.A.L..

## **Art. 2**

### **(Sede e durata)**

L'Ente ha sede in Roma, in Viale Trastevere 60.

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui al successivo.

## **Art. 3**

### **(Soci)**

Sono soci dell' E.BI.L.P. le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del C.C.N.L. F.I.S.A.P.I. F.I.S.A.L.P.-CONF.S.A.L. -CONF.S.A.L. degli Studi professionali e del Settore Privato di cui all'art. 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

## **Art. 4**

### **(Iscritti)**

Tutti i soggetti individuati dal C.C.N.L. degli Studi Professionali e dai CCNL del Settore Privato, iscritti all'Ente, possono beneficiare delle relative prestazioni. Le iniziative di cui al successivo articolo 5 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti come individuate all'art. 1, sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività professionali e delle attività del Settore Privato che, oltre ad applicare interamente il C.C.N.L. e gli accordi collettivi in essere e/o altri CCNL e/o accordi collettivi, siano in regola coi versamenti all'Ente (E.B.I.L.P.).

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa dell'Ente;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive.

## **Art. 5**

### **(Scopi e finalità)**

L'EBILP costituisce lo Strumento-Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa ai C.C.N.L. suddetti è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Datori e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali e nelle attività del Settore Privato. Inoltre costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. L'EBILP attua, promuove, concretizza e valorizza:

- la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio-economico del settore Libero Professionale, del Settore Privato e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti i C.C.N.L. il supporto necessario alla realizzazione dell'articolo 1;
- studi e ricerche sui Comparti Professionali e sulle Attività Private, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
- specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

- le procedure per attivare - coordinandosi con la collaborazione del fondo interprofessionale per la formazione continua Fon.ar.com. - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
- tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto Formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;
- specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo VI del C.C.N.L. e quanto demandato e definito dal "Comitato per le pari opportunità";
- iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali e delle attività Private finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro realizzare, direttamente o indirettamente, corsi di formazione professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 ;
- costituire o coordinare il Fondo di Previdenza Complementare Integrativa, per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
- studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore Libero Professionale e del Settore Privato, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;
- iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
- la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore Libero Professionale e del Settore Privato e le relative esperienze bilaterali;
- gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore delle Libere Professioni e del Settore Privato;

- le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
- l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice;
- la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della Bilateralità del Settore;
- le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge;

promuove la costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e coordinarne l'attività;

- a) promuove la costituzione di distretti formativi territoriali con la collaborazione delle Università;
- b) esercita le attività previste dagli organismi paritetici di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito e svolto dai C.C.N.L. e dagli accordi collettivi;
- d) su richiesta delle imprese rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

L'attuazione degli scopi sociali avverrà con le necessarie gradualità a fronte delle emergenti esigenze dei Comparti di attività, delle disponibilità economiche e della obiettiva fattibilità di ogni singolo punto, previsti dai C.C.N.L.. L'Ente Bilaterale Nazionale di settore ha inoltre il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:

- gli accordi di secondo livello di settore;
- gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dei vari comparti professionali nonché dai comparti privati relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di garanzie “;
- i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispetti sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;

- le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" come disciplinato dai C.C.N.L.;
- la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente;
- l'istituzione di organismi paritetici per le professioni non organizzate in ossequio a quanto previsto dalla L. 4/13.

Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra, sono costituite le seguenti Commissioni:

- a) Commissione per le pari Opportunità;
- b) Commissione per la formazione e sicurezza e igiene del lavoro;
- c) Commissione per l'Asseverazione;
- d) Commissione per la Certificazione, la Conciliazione, l'interpretazione autentica dei Contratti di lavoro, nonché per l'assistenza tecnico – contrattuale ai Soci in sede di stipula o rinnovo dei CC.NN.LL.;
- e) Commissione RLST;
- f) Commissione RST.

L'E.B.I.L.P. ha, infine, la funzione di ricevere e gestire le quote di servizio obbligatorio per l'erogazione dei servizi di prestazioni sanitarie integrative al SSN di cui ai C.C.N.L. di riferimento. L'E.B.I.L.P. nel ricevere le quote di servizio suddette si impegna a destinare le stesse esclusivamente per l'erogazione dei servizi sanitari integrativi le cui modalità di erogazioni saranno stabilite e disciplinate con apposito regolamento interno cui si rimanda fatta eccezione per le spese amministrative e di segreteria (compreso l'uso del software gestionale), alle spese per la spedizione di comunicazioni o per canali di informazioni rivolti ai dipendenti iscritti, nonché a corsi di formazione per la struttura operante sul territorio. L' EBILP, per il servizio sanitario integrativo al S.S.N., nella vigenza dei C.C.N.L. valuterà la necessità o meno di istituire una apposita Cassa Sanitaria.

## **Articolo 6 (Articolazione dell'Ente)**

L'Ente potrà articolarsi al suo interno in sezioni corrispondenti ai comparti professionali così come previsti dal Campo di Applicazione dello stesso C.C.N.L. Studi Professionali, così come di seguito elencate: Comparto Economico Amministrativo – Comparto Giuridico – Comparto Professionale Tecnico- Comparto Professionale Medico/Sanitario e Odontoiatrico- Comparto Altre Attività Professionali Intellettuali disciplinate dalla Legge n. 4 del 14/1/2013. Dette Sezioni Paritetiche, ove costituite con delibera del Comitato Esecutivo circa il numero e i nominativi dei componenti, possono predisporre specifici progetti di attività coerenti con quanto stabilito dal precedente articolo 5. I progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Esecutivo quale Organo deputato per l'eventuale delibera di approvazione, sia per quanto attiene alla validità del progetto che per il suo possibile finanziamento nell'ambito della quota spettante all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Inoltre l'Ente potrà articolarsi, sempre al suo interno, in sezioni corrispondenti ai vari comparti del Settore Privato come ad esempio Commercio, Trasporti, Turismo, ecc. Le Sezioni del Settore Privato di cui sopra sono composte da un numero 2 (due) membri di cui 1 (uno) in rappresentanza delle organizzazioni datoriali e 1 (uno) in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori.

## **Articolo 7**

### **(Strumenti e articolazione)**

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l' E.BI.LP. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del Comitato Esecutivo. L' E.BI.LP. si articola in sedi regionali e provinciali. L'istituzione delle sedi è deliberata dal Comitato Esecutivo che ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.

## **Articolo 8**

### **(Finanziamento)**

L' E.BI.LP. è finanziato con le modalità stabilite dai C.C.N.L. o da altre fonti istitutive (per es. accordi sindacali, etc.) che fanno riferimento ad esso. Le modalità di incasso e la gestione dei fondi sono demandate al Regolamento interno dell' E.BI.LP.

## **Art. 9**

### **(Organi dell'Ente)**



Gli organi dell'Ente, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali dei liberi professionisti, sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche di cui alle lettere b), c), e d) hanno la durata di quattro anni, permangono fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili. I nuovi componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari di cui alle lettere b), c) e d) ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l'aveva espresso o in caso di decadenza e/odi dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell'art. 2386 c.c. I sostituti rimarranno incaricati fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Art. 10**

### **(L'Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto o da loro Delegati, esattamente da 6 membri di cui tre membri di designazione datoriale F.I.S.A.P.I. e tre di designazione sindacale CONF.S.A.L.;

I Soci, ai fini delle deliberazioni, sono portatori rispettivamente, del seguente numero di voti:

- 1 F.I.S.A.L.P.-CONF.S.A.L.;
- 2 CONF.S.A.L.;
- 3 F.I.S.A.P.I.;

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo;
- b) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) provvedere all'approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, dei bilanci consuntivi e preventivi;

d) deliberare le indennità di carica e i gettoni di presenza per il Presidente ed il Vice Presidente, i Componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Revisori;

e) approvare l'eventuale Regolamento di funzionamento dell'Ente ;

f) approvare le eventuali modifiche statutarie su proposta del Comitato Esecutivo;

g) esaminare ogni questione che il Comitato Esecutivo avesse a sottoporgli;

h) definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto e svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;

g) deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente e alla nomina dei liquidatori.

I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un socio o almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza, a mezzo fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f) e g) la convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti ,ed in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentanti. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All'inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:

a) che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per materie inerenti a nomine e bilanci . Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

## **Art. 11**

### **(Il Comitato Esecutivo)**

Il Comitato Esecutivo è costituito da un numero minimo di 4 (quattro) membri ad un numero massimo di 8 (otto) membri nominati dall'Assemblea dei Soci ed in maniera paritaria. Attualmente Il Comitato Esecutivo è costituito dal numero minimo di 4 (quattro) membri, dei quali 2 in rappresentanza di F.I.S.A.P.I. , 1 in rappresentanza di F.I.S.A.L.P.-CONF.S.A.L. ed 1 in rappresentanza CONF.S.A.L.;

Spetta al Comitato Esecutivo:

- garantire il funzionamento di tutti i servizi dell'Ente, sia tecnici che amministrativi e vigilare sul funzionamento dei medesimi; ratificare la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione dei Soci; vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Ente; nominare, nel caso se ne ravverrà la necessità, un Direttore dell'Ente e regolarne il trattamento economico;
- progettare iniziative atte al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- promuovere, coordinare e verificare la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali;
- deliberare l'approvazione delle Sezioni Professionali di cui all'art. 6;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- attuare le iniziative deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare i regolamenti delle prestazioni;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere e all'attività svolta;
- predisporre il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente di cui al successivo all'art.18 e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla stesura di specifiche relazioni sui bilanci e sulla attività svolta;
- assumere e licenziare il personale dell'Ente e regolarne il trattamento economico.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal

Vicepresidente. Il Comitato ad ogni riunione nomina un segretario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audio-conferenza o videoconferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti. Ai componenti del Comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di carica deliberata dall'Assemblea dei Soci.

## **Art. 12**

### **(La Presidenza)**

La Presidenza si compone di un Presidente e di un vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente sta in giudizio per l'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede il Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Comitato Esecutivo o, ove nominato, al Direttore.

## **Art. 13**

### **(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, scelti nell'elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia ed iscritti ad un Albo Professionale, così designati: uno dalle

Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ed un terzo con la funzione di Presidente, designato dalla parte che non esprime il Presidente del Comitato Esecutivo. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori supplenti, uno per parte, scelti nell'elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed iscritti ad un Albo Professionale. I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro dell'Esecutivo. I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dal codice civile. Essi esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori effettivi partecipano a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo. Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 14** **(Finanziamento)**

Per gli scopi dell'Ente si provvede con: i contributi ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dal contratto nazionale di categoria ed eventualmente dalle leggi; gli interessi di mora per ritardati pagamenti; eventuali ulteriori risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all'Ente; i proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statuari dell'Ente; gli interessi e altri proventi maturati dalle risorse finanziarie gestite dall'Ente e dai beni acquistati con le sopra dette risorse; i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati; ogni altra entrata che concorra a sviluppare l'attività dell'Ente. Le quote versate in forza dei C.C.N.L., relative a Regioni nelle quali non è stato costituito l'Ente Bilaterale, rimangono a disposizione dell'Ente Bilaterale Nazionale che con finalità solidaristiche ne stabilirà l'utilizzo.

#### **Art. 15** **(Il Patrimonio)**

Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati pagamenti.; Costituiscono la disponibilità dell'Ente somme di denaro, beni mobili o beni immobili per lasciti o donazioni ed eventuali contributi provenienti dallo stato o da altre strutture pubbliche internazionali o

locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L. per i lavoratori degli studi professionali nonché per i lavoratori del Settore Privato, il patrimonio dell'Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente statuto ovvero accantonato, se ritenuto necessario ed opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai "Fondi Comuni" regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni. All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

### **Art. 16**

#### **(Esercizio Sociale)**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno, il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entrambi i bilanci, corredati dai previsti documenti di accompagnamento, debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai Soci.

### **Art. 17**

#### **(Scioglimento - Cessazione)**

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato con almeno 2/3 dei voti favorevoli dei componenti dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata con raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, i soci di cui al precedente art. 3 provvedono a designare due liquidatori, di cui uno su designazione di F.I.S.A.P.I. e uno su designazione di -CONF.S.A.L. , che agiscono con poteri congiunti. Le procedure di liquidazione sono quelle previste dagli artt. 2484 e seguenti c.c. Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

### **Art. 18**

#### **(Regolamento di funzionamento)**

Per l'attuazione del presente statuto l'Ente si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **Art. 19**

### **(Disposizioni finali)**

Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

## **Art. 20**

### **(Rinvio alle leggi)**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, al regolamento di funzionamento e a quelli delle prestazioni. Lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l'attività dell'Ente medesimo.